

STATUTO

A.I.P.A. Sez. Milano

Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati - O.d.V.

C.F. 11242120159

ART. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

- 1) Ai sensi del decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come CTS, il Codice Terzo Settore) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita:
“A.I.P.A. Sez. Milano - Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati - O.D.V.”, in breve anche “AIPA OdV” ed in seguito indicata come “associazione”.
- 2) L'associazione ha sede legale nel Comune di Milano; eventuali variazioni sede legale nell'ambito del comune non comporta modifica statutaria ed avviene pertanto, con delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
- 3) L'associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
- 4) L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 – STATUTO

- 1) L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, relative norme e leggi regionale e nei principi dell'ordinamento giuridico.
- 2) Il Consiglio Direttivo può deliberare un regolamento per l'esecuzione di discipline specifiche ed aspetti organizzativi, come previsto nell' Art. 17.

ART. 3 – SCOPO

- 1) L'associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale sui principi della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
- 2) L'associazione persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale, avvalendosi prevalentemente di attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nello svolgimento in favore di terzi di attività di interesse generale, di cui al D.Lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lettere:
 - a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328
 - b) Interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- d) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

ART. 4 – ATTIVITA'

- 1) Per raggiungere gli scopi suddetti l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - Individuazione di interventi specifici di assistenza sociale presenti sul territorio che l'associazione ritiene di accompagnare.
 - Assistenza infermieristica o medica a domicilio, per prelievi ematologici, ECG, etc. secondo le necessità.
 - Promozione corsi di formazione e aggiornamento per volontari, medici, infermieri e biologi, per pazienti o popolazione, attraverso incontri pubblici, educazione sanitaria o riferita allo specifico ambito della anticoagulazione e trombosi.
 - Porre in essere proposte e progetti specifici editoriali o di assistenza sanitaria ed aderenza terapeutica per i pazienti anticoagulati e popolazione.
 - Svolgere supporto alla ricerca sull'anticoagulazione o sull'istituzione di eventuali borse di studio.
- 2) L'associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie o strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e disposizioni attuative dello stesso.
- 3) L'associazione potrà ricercare raccolta di fondi da pubblici o da privati per finanziare le proprie attività, nelle condizioni di cui art. 7 del Terzo Settore e suoi successivi decreti attuativi.

ART. 5 – NORME SULL'ORDINAMENTO

- 1) L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
- 2) Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART. 6 – ASSOCIATI

- 1) Possono aderire all'associazione persone fisiche e organizzazioni di volontariato che intendano collaborare alle finalità istituzionali; altri enti pubblici o privati a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento delle organizzazioni di volontariato.
- 2) Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
- 3) L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e l'obbligo di pagamento della quota annuale per i soci sostenitori.

- 4) Gli associati sono classificati in:
- Fondatori (che hanno partecipato alla costituzione associazione).
 - Ordinari (che chiederanno di essere associati successivamente alla costituzione).
 - Sostenitori (quelli che corrispondono una quota annuale definita dal Consiglio Direttivo).
 - Onorari (proposti all'assemblea soci dal Consiglio Direttivo, personalità italiane o straniere che abbiano contribuito alla ricerca, alla divulgazione ed al progresso di terapie anticoagulanti).
- 5) I soci ordinari e sostenitori corrispondono una quota annuale, con rilascio di tessera personale.
- 6) Tutti gli associati hanno gli stessi diritti di cui all'art. 8.

ART. 7 – PROCEDURA DI AMMISSIONE

- 1) Per aderire all'associazione si deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo per l'ammissione; per gli altri soci i tesserati dovranno corrispondere una quota annuale, attenersi tutti allo statuto ed ai regolamenti interni o alle disposizioni del Consiglio Direttivo.
- 2) L'adesione avviene per silenzio assenso da parte del Consiglio Direttivo e per soggetti minorenni controfirmate dall'esercente la patria potestà.

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- Partecipare all'assemblea con diritto di voto.
- Essere informati sulle attività, sulle iniziative e di parteciparvi.
- Esaminare i libri sociali previo appuntamento in Sede dell'associazione in presenza di una persona indicata dal Consiglio Direttivo.
- L'esercizio dei diritti sociali è per gli iscritti nell'elenco degli associati e per chi è in regola col versamento della quota annuale.

Gli associati hanno il dovere di:

- Adottare comportamenti conformi allo spirito ed alle finalità dell'associazione, tutelandone il nome, i rapporti tra i soci e con gli organi sociali.
- Rispettare lo statuto, i regolamenti e delibere degli organi sociali.
- Versare l'eventuale quota associativa annuale.

ART. 9 – CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

- 1) La qualità di associato si perde per decesso o recesso volontario.
- 2) L'esclusione da socio:
 - Mancato pagamento quota annuale (l'associato decaduto potrà richiedere l'ammissione ai sensi art. 7 dello statuto).
 - Comportamento contrastante gli scopi dell'associazione e violazioni dei regolamenti.
 - Aver arrecato danni materiali o morali all'associazione o suoi componenti.
- 3) Il provvedimento di esclusione è pronunciato dal Consiglio Direttivo, motivato e comunicato per iscritto all'interessato che potrà esercitare il diritto del contraddittorio (entro 30 giorni); nel frattempo, l'interessato dal provvedimento si intende sospeso da qualsiasi attività.
- 4) L'associato deceduto od escluso non ha diritto alla restituzione quote versate, ad alcun rimborso né ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 10 – VOLONTARI ED ATTIVITA'

- 1) I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione per libera scelta, prestano attività a titolo gratuito, senza fini di lucro.
- 2) L'associazione deve iscrivere un registro dei volontari associati e non, che svolgono la loro attività in modo occasionale; assicurare i volontari per infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi.
- 3) L'attività di volontariato:
 - Non può essere retribuita in alcun modo.
 - È incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato.
 - Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- 4) L'associazione svolge le proprie attività in modo prevalente avvalendosi dei volontari, persone aderenti od enti associati.
- 5) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, di consulenti professionali etc. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può superare il cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART.11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea degli associati;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente ed il vice-Presidente se nominato;
 - d) L'organo di controllo e l'organo di revisione, nei casi di cui all'art. 13, co. 1, lett. e) del presente statuto.
- 2) Ai componenti degli organi sociali e dell'organo di revisione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione; ad eccezione delle parcelle dei membri dell'organo di controllo (se vengono incaricati dei consulenti esterni: commercialista, revisore conti, legale etc.) che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c. 2 del Cod. civ.
- 3) L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART.12 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPOSIZIONE, MODALITA' DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.
- 2) Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse sino a tre deleghe per associato.
- 3) L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nel casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

- 4) La convocazione può pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email, almeno 8 (otto) giorni prima e presso le bacheche di affissione nella sede dell'ente prima della data della riunione, così come poter esser pubblicata sul sito online o FB. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora, sia di prima che della seconda convocazione, e gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
- 5) L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
- 6) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
- 7) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ART.13 – ASSEMBLEA COMPETENZE E DELIBERAZIONI

- 1) E compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) Approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) Approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) Approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, fatto salvo l'obbligo nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.14, c. 1 del CTS;
 - d) Determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) Eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo e/o dell'organo di revisione, obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui, rispettivamente all'art. 18 dello statuto e gli art. 30 e 31 del Codice Terzo Settore o se ritenuto opportuno;
 - f) Decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - g) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del CTS, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h) Deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

- 2) L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
- 3) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
- 4) L'Assemblea straordinaria delibera:
 - a) In merito alle proposte di modifica dello Statuto ed alla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - b) In merito allo scioglimento dell'Associazione.
- 5) Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 6) Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
- 7) In Stato di Emergenza Nazionale con delibere DPM per epidemie, pandemie, stato di guerra etc., l'assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti e deliberare su tutti i punti all'ordine del giorno trattati.

ART. 14 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: REGOLE DI VOTO

- 1) Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, con apposita delega scritta.
- 2) L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
- 3) Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

ART. 15 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

- 1) Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da tre (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea.
- 2) Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 3) I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 16 - COMPETENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

- 1) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) Redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) Redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) Redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) Nominare il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione;
 - e) Redigere ed approvare gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, fatto salvo l'eventuale regolamento dei lavori assembleari che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) Decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - g) Deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - h) Decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - i) Ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - j) Curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - k) Deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - l) Adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - m) Adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

- 2) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 3) Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
- 4) Al Segretario ed al Tesoriere sono attribuite specifiche con apposita delibera dal Consiglio Direttivo o, direttamente, dal Presidente.
- 5) Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo: rimane in carica 3 anni e può essere rieletto, ha la firma sociale e la rappresentanza legale a tutti gli effetti.

Il Presidente può stipulare per l'AIPA delle convenzioni con altri Enti, Fondazioni, etc., ha poteri di ordinaria amministrazione: potrà accettare o elargire donazioni in denaro.

ART. 17 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGOLE DI CONVOCAZIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI VOTO

- 1) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
- 2) La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
 - a) Dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito del comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) Sopraggunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto o altre cause nello stesso presenti;
 - d) Perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.
- 3) Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attraverso elezione, alla prima Assemblea ordinaria utile.
- 4) I Consiglieri subentrati ai sensi del precedente comma, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
- 5) Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età e in assenza il Consigliere più diligente, dovrà *convocare* l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio

Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, il Consiglio rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 18 - L'ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE

- 1) L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
- 2) I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 3) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 4) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
- 5) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 6) Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore o se ritenuto opportuno, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 19 - IL RESPONSABILE SCIENTIFICO

- 1) L'associazione può avvalersi della collaborazione di un responsabile scientifico al quale compete l'indirizzo scientifico dell'associazione. La durata è stabilita dal Consiglio Direttivo che lo nomina, ove lo ritenga opportuno.
- 2) Il Responsabile scientifico ha il compito di:
 - Promuovere e coordinare le attività di carattere educativo e formativo organizzate dall'Associazione direttamente o in collaborazione con altre similari Associazioni operanti sul territorio;
 - Curare il corretto svolgimento, per gli aspetti medico-scientifici, degli interventi promossi, gestiti o assistiti dall'Associazione;
 - Curare i rapporti con le strutture dell'Ospedale e i medici comunque coinvolti nell'attività sanitaria dell'Associazione.

ART. 20 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI

- 1) L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) Libro degli associati od elenco Excel;
 - b) Registro verbali adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del bilancio dell'organo di revisione o controllo, qualora questi siano stati nominati ai sensi di legge o se ritenuti opportuni;
 - c) Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 2) I libri di cui alle lettere a), b), c) del precedente co. 1 sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

ART.21 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.22 - RISORSE ECONOMICHE

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote associative;
 - b) Contributi pubblici e privati, il 5xMille;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari;
 - d) Rendite patrimoniali;
 - e) Attività di raccolta fondi;
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) Proventi da attività di interesse generale e da attività diverse, ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
- 2) Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

ART.23 - BILANCIO DI ESERCIZIO

- 1) L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
- 2) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 3) Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

ART. 24 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
- 2) L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

ART .25- NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

	Rendiconto economico-finanziario al 31.12.2018 (attività istituzionale)	Rendiconto economico-finanziario Al 31.12.2019 (attività istituzionale)
ENTRATE:		
Fondi raccolti:		
quote associative	15.410,00	14.120,00
contrib.5%o - 2013/2014	21.787,93	18.324,21
versamenti diversi	7.000,00	1.000,00
abb./sconti-sopravv. attive	65,06	1.347,67
interessi attivi	60,15	
	<u>44.323,14</u>	<u>34.791,88</u>
USCITE:		
Spese sostenute:		
manutenz/macch.uff./Fax	255,25	519,97
manutenz/assicur./motociclo	2.602,77	873,61
parcheggi,posteggi auto/viaggi	1.257,50	502,25
q.amm.to/macch.uff./Fax	482,30	482,30
/appar.x diagnosi	191,00	
/auto/motociclo	3.186,63	2.578,26
/imp.segnalaz.box	487,72	
/sito web/grafica	432,70	
perdita/storno elim. beni		499,40
rimb.spese-Collab.Volontari		5.744,08
rimb.spese-Prelevi domic.	4.418,28	4.585,50
Borse studio/corso di formazione	4.340,00	3.449,00
prodotti ricerca/laboratorio	5.000,00	
assicuraz. Volontari	70,28	49,99
materiali promoz./rappres.	1.099,74	631,01
convegni,congressi/rappres.	3.225,00	7.597,42
cancel/stampe/mater,inform,	2.101,88	2.442,69
consul./spese amministrative	377,27	1.430,90
contributi/benef./offerte	1.404,00	1.442,88
spese telefoniche	5.000,00	
spese postelegrafon.	436,97	179,23
quote associative	390,49	560,00
spese banca-c/c postale	1.975,00	900,00
abb./sconti/int.passivi	380,00	321,17
ammende/multe & sanzioni	0,10	1,00
imposta R.A.int.attivi		165,60
imposta IVA indetraibile	4.403,48	1.024,66
	<u>43.518,36</u>	<u>35.980,92</u>
avanzo (disavanzo) di esercizio	804,78	-1.189,04
	<u>44.323,14</u>	<u>34.791,88</u>

FONDI DISPONIBILI al 31/12/2019

Liquidità

c/c postale	3.587,32	8.561,23
cassa	261,50	40,51
	<u>3.848,82</u>	<u>8.601,74</u>

ATTIVITA'

macch.Uff./Fax	2.411,50	2.411,50
impianti segnalazione box	2.438,57	
apparecchi/macch- diagnosi	1.035,00	
auto/motocicli	17.903,03	10.313,03
sito web, grafica e design	2.436,00	2.558,00
erario c/IVA a credito		
totale attività	<u>30.072,92</u>	<u>23.884,27</u>

PASSIVITA'

f.do amm.to Macch. Faz	1.205,75	1.688,05
f.do amm.to Imp.Segnalaz.	2.194,74	
f.do amm.to Apparec. x diagnosi	278,50	
f.do amm.to auto/motocicli	4.135,38	3.867,39
f.do amm.to sito web, grafica	1.132,60	1.632,00
fornitori	8.599,62	4.894,53
ratei passivi		465,01
avanzo eserc. precedenti	11.721,55	12.526,33
	<u>29.268,14</u>	<u>25.073,31</u>
avanzo (disavanzo) di esercizio	804,78	-1.189,04
	<u>30.072,92</u>	<u>23.884,27</u>

Il presente Rendiconto, così come
è costituito, è conforme alle
scritture contabili,

x Il Consiglio Direttivo
Il Presidente